

# Sulla non ammissibilità della domanda di contributi per la ristrutturazione e riconversione di vigneti

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 21 settembre 2021, n. 229 - Panzironi, pres.; Baraldi, est. - Società Agricola Erica S.S. di Amaini Nicolò (avv.ti Bonazzi, Turco) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti, Menini) ed a.

**Agricoltura e foreste - Estirpazione e reimpianto di un vigneto - Misura di ristrutturazione e riconversione di vigneti - Non ammissibilità della domanda di contributi - Ordine di estirpazione di vigneti ritenuti irregolari.**

(*Omissis*)

FATTO

La Società Agricola Erica S.S. di Amaini Nicolò, odierna ricorrente, è proprietaria di numerosi terreni nel Comune di Correggio in Provincia di Reggio Emilia (iscritti al NCT alla partita 10904, foglio 7, mappali nn. 11 e 119), coltivati - in proprio o mediante contratto di affitto - a vite di varia qualità dal 1995.

Con atto assunto al protocollo dell'Ente con n. PG 2017/484569 del 30 giugno 2017, l'odierna ricorrente presentava istanza al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia rappresentando allo stesso l'intenzione di procedere all'estirpazione di un vigneto di proprietà della medesima. L'istanza veniva numerata come domanda n. 35115. Nello stesso tempo, l'odierna ricorrente presentava altresì domanda prot. n. PG/2017/484562 del 30 giugno 2017 per reimpianto di vigneto al medesimo Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia e l'istanza assumeva il n. 35116.

Per entrambe le domande (nn. 35115 e 35116) la società Agricola Erica S.S. di Amaini Nicolò presentava, altresì, richiesta di contributo ad AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna).

In data 18 luglio 2017, tramite pec, la Società Agricola Erica S.S. riceveva la nota prot. n. PG/2017/529137, recante il provvedimento di autorizzazione al reimpianto. Nel medesimo provvedimento favorevole, emesso in accoglimento della domanda n. 35116, veniva riportata la notizia dell'iscrizione della stessa autorizzazione nell'apposito registro.

Con riferimento alla domanda-procedimento n. 35115, con cui la società odierna ricorrente aveva comunicato l'intenzione di procedere ed estirpazione di un vigneto per una superficie complessiva pari a mq 28239, la Regione Emilia-Romagna ha proceduto ad accertamenti istruttori all'esito dei quali ha emesso il "*Processo verbale di accertamento e contestazione n. 1 del 30/10/2017*", notificato in data 31 ottobre 2017, con cui ha comunicato ad Amaini Nicolò ed alla società Erica S.S. di Amaini Nicolò che il vigneto di che trattasi, impiantato sulla particella 11 del Foglio 7 del Comune di Correggio "*risulta impiantato senza disporre dei diritti di impianto*", così come anche una parte del vigneto riportato sulla particella 119 del Foglio 7 non compresa nella comunicazione di estirpazione, e, dunque, i predetti vigneti dovevano essere estirpati a spese dell'odierna ricorrente ed alla stessa sarebbe stata comminata una sanzione pecuniaria pari a € 12.000,00 per ettaro.

Inoltre, nel sopra menzionato "*Processo verbale di accertamento e contestazione*" la Regione Emilia-Romagna dava atto del fatto che, con riferimento al procedimento n. 35115, "*in data 30 agosto 2017 si procedeva alla sospensione del procedimento mediante l'applicativo informativo al fine di verificare l'effettiva consistenza delle superfici vitate irregolari e l'eventuale esistenza di procedimenti di regolarizzazione o autorizzazioni in deroga delle superfici suddette*". Pochi giorni dopo l'emissione del sopra menzionato provvedimento, il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia della Regione Emilia-Romagna emetteva il provvedimento n. 709714 del 9 novembre 2017, di cui in epigrafe, con cui comunicava l'esito istruttorio negativo relativamente al procedimento n. 35115 alla società odierna ricorrente, specificando alla stessa che "*dalle verifiche effettuate risulta che il vigneto riportato sulla particella 11 del Foglio 7 del Comune di Correggio (RE), compreso nella comunicazione di intenzione all'estirpazione, risulta irregolare in quanto impiantato illegalmente anteriormente al 1° settembre 1998 e non regolarizzato entro il 31 dicembre 2009. Gli esiti dell'accertamento sono riportati nel verbale n. 1 del 30/10/2017 protocollo PG/2017/691758 del 31/10/2017, da noi inviati in data 31/10/2017, con le conseguenze di cui al relativo procedimento sanzionatorio. L'estirpazione del vigneto sulla particella 11 del Foglio 7 del Comune di Correggio (RE), se effettuata, non darà diritto ad autorizzazione al reimpianto ma darà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario viticolo*".

Espletato accesso agli atti, l'odierna ricorrente, secondo la propria ricostruzione, apprendeva per la prima volta che la Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia aveva deliberato in data 30 novembre 1995 (delibera n. 95/27441/13235) il diniego al proposto "*Piano di miglioramento ad aiuti speciali ai giovani agricoltori*", domanda presentata in data 30 giugno 1995 dall'allora affittuaria dei terreni di proprietà della società Erica S.S., ossia l'Azienda Agricola Amaini F.lli, nel corso del procedimento per aiuti ai giovani agricoltori e, pertanto, il suddetto diniego rendeva, nella ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, irregolari i vigneti di che trattasi.

Avverso l'esito istruttorio negativo, prot. 709714 del 9 novembre 2017, nonché avverso la delibera della Giunta



provinciale della Provincia di Reggio Emilia n. 95/27441/13235 del 30 novembre 1995, sopra menzionate, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 29 gennaio 2018, la Società Agricola Erica S.S. di Amaini Nicolò, chiedendone l'annullamento deducendo i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della decisione, assenza di interesse pubblico perseguito contro il legittimo affidamento del privato;
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di proporzionalità della decisione, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento;
- 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10-bis, 20, 21-quater della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 11 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2011 e dell'allegato a) alla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 396/2013.

Sempre in data 29 gennaio 2018, parte ricorrente depositava primo ricorso per motivi aggiunti, con cui impugnava i provvedimenti già oggetto del ricorso principale deducendo, nei confronti degli stessi, il seguente ulteriore motivo:

- 4) Violazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della decisione.

Si è costituita in giudizio, in data 13 febbraio 2018, la Provincia di Reggio Emilia, chiedendo la reiezione del ricorso.

In data 7 febbraio 2018 è stata notificata all'odierna ricorrente l'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA del 31 gennaio 2018, con cui il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato della Regione Emilia-Romagna ha ordinato al signor Amaini Nicolò ed alla società odierna ricorrente *"di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali"* e di *"pagare la somma complessiva di € 344.159,40 per le violazioni sopra citate"*.

Poco dopo, in data 2 marzo 2018, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato all'odierna ricorrente che, con determinazione dirigenziale n. 2338 del 21 febbraio 2018, la domanda di contributo n. 5047898 dalla stessa presentata per la ristrutturazione dei vigneti era risultata non ammissibile in quanto, fra l'altro, vi era una *"irregolarità delle superfici vitate come da verbale di accertamento n. 1 del 30/10/2017 del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia"*.

Avverso i due provvedimenti sopra menzionati, nonché gli altri indicati in epigrafe, ha proposto secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 aprile 2018, l'odierna ricorrente, deducendo i seguenti motivi:

- 1) limitatamente all'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA. Incompetenza: violazione punti 5 e 16 dell'allegato 1 alla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 746/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza della motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità derivata. Sviamento di potere;
- 2) sulla non ammissibilità ai contributi. Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 605/2017. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, irragionevolezza della decisione.

Si è costituita in giudizio, in data 12 ottobre 2018, la Regione Emilia-Romagna, chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno poi depositato articolate memorie insistendo sulle proprie conclusioni; in particolare, la Provincia di Reggio Emilia ha eccepito il difetto di legittimazione all'azione dell'odierna ricorrente relativamente all'impugnazione della deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia n. 95/27441/13235 del 30 novembre 1995.

Infine, all'udienza pubblica del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

0.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente rispetto all'impugnazione svolta dalla stessa avverso la deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia n. 95/27441/13235 del 30 novembre 1995.

In particolare, secondo la Provincia di Reggio Emilia (poi sostenuta sul punto anche dalla Regione Emilia-Romagna, con la propria memoria finale del 24 marzo 201) l'odierna ricorrente difetterebbe della necessaria legittimazione attiva in quanto *"la società ricorrente agisce in giudizio a tutela di interessi giuridici che non sono di sua spettanza"*.

In particolare, secondo la Regione Emilia-Romagna, *"La domanda di partecipazione alla procedura paraconcorsuale, come sopra evidenziato, aveva ad oggetto la concessione di contributi comunitari per la realizzazione di un piano di miglioramento aziendale; piano di miglioramento che prevedeva l'impianto di un nuovo vigneto. Il soggetto richiedente era il sig. Iler Amaini nella sua qualità di rappresentante legale della società agricola Amaini F.lli. Il soggetto destinatario del provvedimento di diniego era la società agricola Amaini F.lli. Ergo, l'unico soggetto legittimato ad impugnare detto provvedimento era la società agricola Amaini F.lli."*

0.2. - L'eccezione è infondata.

A tal riguardo, difatti, il Collegio rileva che, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, *"l'odierna ricorrente (dapprima Società Semplice Erica) è divenuta proprietaria dei terreni identificati al Catasto del Comune di Correggio al foglio 7, mappali 11 e 119 nel lontano 21.04.1993. È stata altresì rappresentata la circostanza per cui l'allora legale rappresentante della società affittuaria dei terreni per cui è causa (Sig. Iler Amaini, titolare dell'Azienda Agricola Amaini*



*F.lli), in data 30.06.1995 presentava al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Reggio Emilia istanza di nuovo impianto di vigneto...Nel 2005 ogni rapporto economico-lavorativo tra l'odierna ricorrente e l'allora affittuaria trovava fine mediante risoluzione consensuale dei contratti in essere e, come provato, nessuna modifica soggettiva circa la titolarità dei terreni è mai intervenuta. Ne deriva che, ancorché l'istanza di nuovo impianto di vigneto sia stata presentata dalla società affittuaria e non dalla società proprietaria, solo quest'ultima è giuridicamente legittimata a proporre la presente azione. Applicando al caso d'interesse i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa avversaria, è evidentemente che l'odierna ricorrente non possa dirsi priva di legittimazione ad agire, poiché gli illegittimi provvedimenti qui gravati incidono immediatamente nella sfera giuridica e nelle situazioni giuridiche soggettive della Società Agricola Erica ss di Amaini Nicolò e non anche nella sfera di altri soggetti, nei cui confronti a ben vedere - diversamente da quanto pare sostenere controparte - la ricorrente non si è surrogata".*

In altri termini, il provvedimento negativo del 1995 della Provincia di Reggio Emilia (ossia la deliberazione PG/95/27441/13235 del 30 novembre 1995), con cui era stata respinta la domanda dell'azienda agricola affittuaria, radica un interesse all'impugnazione anche nell'azienda (allora ed ora) proprietaria dei medesimi terreni, atteso che da tale mancato accoglimento è derivata la sequenza procedimentale con cui è stata respinta l'istanza contenente intenzione di estirpo dell'odierna ricorrente (nei sensi che in appresso saranno precisati) ed è stata poi emessa l'ordinanza-ingiunzione recante obbligo di estirpo ed è stato, infine, negato il richiesto contributo economico.

Del resto, il Collegio osserva che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato, nella propria memoria del 14 marzo 2021, che *"È dunque verosimile che il sig. Iler, affittuario dei terreni e fratello del sig. James, con l'istanza promossa intendesse procurarsi un titolo "a sanatoria" di un intervento già avvenuto l'anno precedente (si sarebbe trattato, naturalmente, di una sanatoria in via di mero fatto)"*, così dimostrando che la domanda dell'affittuaria del 1995 non era tesa solo all'ottenimento di un contributo finanziario (e, in tal caso, solo la predetta affittuaria avrebbe un interesse all'impugnazione della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, perché essa sola non avrebbe percepito il finanziamento richiesto) ma anche ad ottenere un titolo per i vigneti, ossia un diverso provvedimento che radica, dunque, l'interesse all'impugnazione della predetta delibera anche in capo all'odierna ricorrente, proprietaria dei terreni, in quanto, qualora la domanda del 1995 fosse stata accolta, il vigneto di che trattasi, oggi in gestione dell'odierna ricorrente, sarebbe risultato regolare.

1. - Statuito quanto sopra con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente (eccezione comunque formulata solo con riferimento all'impugnazione della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 e non anche con riferimento all'impugnazione degli altri provvedimenti indicati in epigrafe), il Collegio può passare all'esame del merito del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa e, a tal fine, rileva che il ricorso introduttivo è parzialmente fondato, e va accolto nei sensi e nei limiti in appresso precisati, rispetto all'impugnazione svolta avverso la "comunicazione di esito istruttorio negativo" del 9 novembre 2017 mentre è irricevibile per tardività con riferimento all'impugnazione della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 95/27441/13235 del 30 novembre 1995, i primi motivi aggiunti sono infondati nel merito e vanno respinti ed i secondi motivi aggiunti sono, con riferimento all'impugnazione dell'Ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA, inammissibili per difetto di giurisdizione e, con riferimento all'impugnazione del diniego di contributo n. 150062 del 3 marzo 2018, infondati e vanno, dunque, respinti.

2. - Col ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché coi primi motivi aggiunti, parte ricorrente impugna il provvedimento recante esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 emesso dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia rispetto alla propria domanda recante "intenzione di estirpazione" del vigneto e la Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, con cui era stata respinta l'istanza presentata in data 30 giugno 1995 dall'allora affittuaria dei terreni di che trattasi.

3. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 (che, per quanto più approfonditamente specificato in seguito, costituisce a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo impugnabile) formulando alcune censure nei confronti dello stesso.

3.1.1. - Con una prima censura, parte ricorrente sostiene che lo stesso sia illegittimo in quanto i vigneti dell'odierna ricorrente per cui la stessa ha comunicato l'intenzione di estirpazione sarebbero regolari atteso che sull'istanza dell'affittuaria del 1995 si sarebbe formato il silenzio assenso per mancata risposta della Provincia di Reggio Emilia e, dunque, *"applicandosi l'istituto ex art. 20 l. 241/1990, si è formato tramite silenzio-assenso un provvedimento amministrativo implicito favorevole, in forza del quale si è proceduto all'intervento di impianto di vigneto"*.

3.1.2. - La censura è infondata.

Come rilevato sul punto dalle Amministrazioni resistenti, difatti, *"nella fattispecie in esame non può essersi formata la fattispecie del silenzio assenso. Infatti, l'art. 20 della L. n. 241 del 1990 nella formulazione originaria, precedente alle modifiche introdotte nel 2005 prevedeva l'istituto del silenzio assenso facendo rinvio agli specifici casi determinati da una fonte regolamentare. Ebbene, all'epoca non vi era alcuna fonte regolamentare che prevedesse il silenzio assenso per la fattispecie in questione."*

3.2.1. - Con una seconda censura, parte ricorrente sostiene che il provvedimento del 9 novembre 2017 sia illegittimo in quanto *"Nella sua valutazione discrezionale, infatti, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia*

ha omesso di considerare e ponderare il legittimo affidamento in cui versava – e versa tuttora – la Società ricorrente e, prima di questa, i soggetti suoi predecessori.” e, dunque, “a fronte di un tale legittimo affidamento, l’Amministrazione competente – Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia – non ha esplicitato nel provvedimento oggi gravato di diniego all’autorizzazione all’estirpazione alcun interesse pubblico perseguito.”.

3.2.2. - La censura è infondata.

Il Collegio rileva che, sul punto, risulta persuasivo quanto affermato dalla Regione Emilia-Romagna nella propria memoria circa il fatto che “nella formulazione dell’esito istruttorio della comunicazione di estirpo l’Amministrazione non aveva alcun potere discrezionale, dovendo semplicemente accertare la regolarità del vigneto in questione (se, cioè, avesse o meno carattere abusivo). Non si comprende, dunque, a che titolo avrebbe potuto “ponderare” un ipotetico legittimo affidamento della società.”.

Né, del resto, può ritenersi condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui, nel presente caso, si sia formato un “provvedimento implicito favorevole” e l’Amministrazione poteva, dunque, intervenire sul medesimo solo “sussistendone i presupposti ex art. 21 nonies della l. 241/1990”, atteso che alcun provvedimento implicito si è formato al riguardo stante quanto sopra affermato con riferimento alla censura precedente.

3.3.1. - Con la terza censura del primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il provvedimento del 9 novembre 2017 sia illegittimo “in quanto contraddittorio rispetto al contenuto del precedente provvedimento del 18.07.2017..., adottato dal medesimo Servizio e dalla medesima Dirigente. Con tale ultimo provvedimento, infatti, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia aveva comunicato l’esito favorevole della domanda di reimpianto, mentre qualche mese dopo (e ben oltre la conclusione del procedimento per silenzio-assenso) veniva evidenziata l’impossibilità di poter reimpiantare i vigneti in quanto abusivi.”.

3.3.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva, al riguardo, che l’esito istruttorio negativo conseguente alla comunicazione di estirpo riguarda una superficie (precisamente quella di cui al foglio 7, particella 11) totalmente diversa da quella in relazione alla quale è stato, su richiesta, autorizzato il reimpianto, riferita al foglio 6, particella 34 e, dunque, fra i due provvedimenti non vi è alcuna contraddizione, atteso che gli stessi sono riferiti a diversi vitigni insistenti su area diverse.

4.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 (PG/95/27441/13235) atteso che la stessa “viola il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché adotta una decisione contraria al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che la Provincia avrebbe potuto “salvare” la domanda, richiedendo le integrazioni opportuna.”.

Secondo parte ricorrente, inoltre, non sussistono dubbi circa il fatto che l’impugnazione della sopra menzionata delibera, risalente ad oltre vent’anni prima, sia tempestiva in quanto di tale provvedimento l’odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solo in data 14 novembre 2017, ossia la data in cui “è stato effettuato accesso agli atti e si è avuto contezza dell’esistenza e della portata lesiva della Delibera di Giunta Provinciale”, risultando altresì irrilevante la circostanza che tale deliberazione sia stata pubblicata all’albo pretorio (circostanza su cui parte ricorrente esprime dubbi vista “l’assenza del certificato di pubblicazione”) in quanto, visto che il predetto provvedimento si rivolgeva ad una pluralità di destinatari tutti nominativamente individuati dal medesimo, lo stesso doveva essere notificato o comunicato agli stessi direttamente, come statuito da menzionata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 1589/2011) secondo cui “la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente”.

Su tale punto, invece, la posizione della Regione Emilia-Romagna è opposta, atteso che secondo la stessa l’impugnazione proposta avverso la più volte menzionata deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 è tardiva in quanto la stessa “...avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, vale a dire entro i sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo pretorio. Occorre infatti rilevare che la deliberazione della Provincia contrariamente a quanto affermato dalla difesa avversaria non necessitava di alcuna notifica o comunicazione, essendo sufficiente la pubblicazione all’Albo pretorio al pari di qualunque altra deliberazione degli organi provinciali secondo la disciplina legislativa all’epoca vigente.”.

4.2. - La sopra menzionata eccezione di tardività dell’impugnazione della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 (PG/95/27441/13235) svolta dalla Regione Emilia-Romagna è fondata nei sensi di seguito indicati.

Al riguardo, difatti, il Collegio osserva, innanzitutto, che l’eccezione dell’odierna ricorrente in ordine alla mancata prova della pubblicazione della medesima delibera nell’Albo Pretorio è del tutto generica, senza che sia stato fornito sul punto alcun elemento in tal senso; inoltre, va rimarcato come la predetta delibera rechi la dicitura che la stessa è esecutiva dal 22 dicembre 1995, a comprova dell’avvenuta pubblicazione della medesima.

Inoltre, sul punto, il Collegio rileva che, in via di principio, sono del tutto condivisibili le pronunce giurisprudenziali secondo cui il termine per l’impugnazione di una delibera decorre, nei confronti dei soggetti nella medesima menzionati, solo dalla data di effettiva comunicazione agli stessi della predetta delibera, comunicazione che può avvenire anche per

estratto.

Ciò posto, però, il Collegio non può non rimarcare come nel caso di che trattasi si sia in presenza di una situazione del tutto particolare per cui deve ritenersi che parte ricorrente fosse a conoscenza della stessa anche se non vi è prova di una sua formale comunicazione all'odierna ricorrente da parte della Provincia di Reggio Emilia.

A tal riguardo, difatti, va rimarcato che la delibera di che trattasi risale a circa 22 anni prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, soprattutto, che la stessa aveva come oggetto non la semplice autorizzazione all'impianto del vigneto di che trattasi ma, invece, la concessione di contributi ai giovani agricoltori, come si evince fin dall'oggetto della stessa consistente in *"Approvazione piani di miglioramento ad aiuti speciali ai giovani agricoltori di cui al Reg. CEE n. 2328/91"* e dal fatto che la stessa, dopo sintetiche premesse, contenga un considerevole numero di tabelle in cui sono elencate tutte le domande presentate dai vari agricoltori e le somme a ciascuna concesse nonché, per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, l'elenco delle domande rigettate (elenco C2) fra cui compare, al n. 10, anche quella di Amaini Iler.

Risulta, pertanto, non credibile che rispetto al diniego di contribuzione al signor Amaini Iler, quale giovane agricoltore, disposto con la delibera della Giunta Provinciale di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 lo stesso (e, poi, la società odierna ricorrente) fosse all'oscuro di tale diniego, atteso che a seguito del predetto provvedimento nessuna misura economica è stata concessa al signor Amaini e tale fatto non poteva certo non essere percepito dallo stesso.

Risulta, dunque, condivisibile sul punto quanto affermato dalla Regione Emilia-Romagna secondo cui *"l'approvazione del piano di miglioramento (e quindi l'autorizzazione all'impianto del vitigno) era collegata all'erogazione del contributo (se il piano fosse stato approvato sarebbe stato erogato il contributo). Ebbene: come può sostenere la difesa avversaria che il sig. Iler nonché il sig. Iames ed il sig. Nicolò ritenevano erroneamente che la domanda fosse stata accolta (id est, che il piano di miglioramento fosse stato approvato) se non hanno mai ricevuto né mai rivendicato alcun finanziamento (vale a dire ciò che costituiva l'utilitas economica oggetto della procedura pubblicistica)?"*.

Il regolamento CEE 2328/91, ai cui sensi la domanda era stata formulata, concerneva vari regimi di aiuto agli agricoltori e, dunque, gli atti applicativi del medesimo da parte delle Amministrazioni nazionali si traducevano nella concessione di contributi economici, come avvenuto nel caso di che trattasi, e, conseguentemente, non è credibile che parte ricorrente non avesse avuto contezza della più volte menzionata deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, atteso che alcuna utilità economica aveva ricevuto rispetto alla domanda presentata in data 30 giugno 1995.

Dalla lettura degli atti, difatti, risulta smentita l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la stessa non avrebbe partecipato *"ad una procedura paraconcorsuale"*, in quanto la delibera impugnata è chiara nel dare atto della circostanza che tale procedura era, appunto, una procedura concorsuale all'esito della quale venivano concessi contributi ai soggetti istanti (o, come nel presente caso, negati i predetti contributi alle domande che non risultavano ammissibili).

Ad analoga considerazione è pervenuto anche il Giudice ordinario che, nella sentenza n. 923/2020 del Tribunale di Reggio Emilia emessa nella causa di opposizione dell'odierna ricorrente (e di Amaini Nicolò in proprio) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5497/A, ha affermato che *"come già evidenziato, Amaini Iler non ebbe a presentare un'autonoma istanza di autorizzazione all'impianto ma partecipò a una procedura paraconcorsuale per l'erogazione di contributi europei a giovani agricoltori, nell'ambito della quale fu presentato il più volte citato piano di miglioramento che prevedeva l'impianto del vitigno. La mancata approvazione del piano da parte della delibera della Giunta provinciale ha, quindi, comportato altresì il diniego di ammissione al contributo richiesto, circostanza questa che deve ritenersi di immediata percezione da parte dell'istante. Deve quindi valutarsi che la mancata erogazione del finanziamento per cui era stata presentata domanda, unitamente alla mancata conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di accoglimento, avrebbe dovuto costituire per il richiedente un evidente segnale in ordine all'esito per sé sfavorevole della procedura paraconcorsuale."*

Per quanto sopra esposto, dunque, il ricorso deve essere considerato tardivo nella parte in cui viene impugnata la deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, recante concessione di aiuti ai giovani agricoltori.

5. - Col terzo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce nuove censure avverso l'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017, anche se la stessa ricorrente afferma che *"né dalla lettura provvedimento né mediante ragionamento ed interpretazione è possibile classificare il provvedimento oggi gravato di diniego prot. n. PG/2017/709714 del 09.11.2017. Viene titolato come "esito istruttorio negativo" senza che sia dato sapere né se si tratti del provvedimento finale (e ciò nonostante sia stato adottato dalla dirigente preposta al Servizio), né se si tratta di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/1990, né, infine, offre contezza del procedimento amministrativo istruttorio svolto."*

Sul punto, la Regione Emilia-Romagna afferma nelle proprie memorie che *"Tale comunicazione, che non ha carattere provvidenziale ha avuto la semplice finalità di evidenziare al destinatario che l'estirpazione del vigneto abusivo insistente sulla suddetta particella catastale non avrebbe dato origine ad alcun diritto di reimpianto: il che appare del tutto logico, considerato che il vigneto in questione doveva essere estirpato perché abusivo, sulla base di quanto prevede una norma di legge (appunto, il sopra citato art. 5, comma 2, della L.R. 16/2009) e non sulla base di una decisione"*



assunta dalla società Erica”.

Al riguardo, il Collegio osserva che i dubbi di parte ricorrente, abbastanza sorprendenti, sono infondati in quanto la comunicazione di esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 è, con tutta evidenza, un provvedimento amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto, altrettanto sorprendentemente, da parte della Regione Emilia-Romagna, atteso che lo stesso è il provvedimento che segue all’istanza di parte ricorrente con cui la stessa ha comunicato la propria “intenzione” di procedere all’estirpazione di un vigneto.

Tale procedimento risulta disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 746/2016, allegata dalla Regione fra i propri documenti, in particolare dal punto 7 del predetto atto (p. 13) e consiste nell’aggiornamento del “Registro delle superfici estirpate”; in particolare, tale registrazione, in caso sia verificata la regolarità del vigneto, è di fondamentale importanza perché è con tale provvedimento che sorge il diritto al reimpianto, come stabilito dalla sopra menzionata Delibera secondo cui “la registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto”.

Inoltre, la sopra menzionata Delibera afferma che “Qualora il procedimento si concluda con esito negativo (ad esempio vigneto irregolare, vigneto non estirpato oppure mancato consenso all’estirpazione ed eventuale reimpianto) il Servizio territoriale comunica al produttore che l’estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L’estirpazione effettuata dà comunque luogo ad aggiornamento dello schedario”.

Da quanto sopra esposto, dunque, emerge con chiarezza che a seguito di inoltro di istanza recante “intenzione di estirpo”, la Regione Emilia-Romagna attiva il relativo procedimento al fine non di autorizzare lo stesso estirpo, che ben può essere effettuato in autonomia dal proprietario, ma al fine di controllare se l’attività di estirpazione abbia ad oggetto un vigneto regolare perché, in tale caso, il provvedimento finale regionale è costitutivo del diritto al reimpianto del soggetto istante. Risulta, dunque, del tutto infondata l’affermazione della Regione odierna resistente secondo cui la stessa si sarebbe limitata a comunicare all’odierna ricorrente che il vigneto di che trattasi non avrebbe dato origine ad alcun diritto di reimpianto perché non si tratta di mera comunicazione ma, invece, di decisione in merito alla regolarità o meno del vigneto (in questo caso, con statuizione di irregolarità dello stesso) ed alla (conseguente) sussistenza o meno (in questo caso, insussistenza) del diritto al reimpianto che costituisce, con tutta evidenza, un provvedimento (vincolato) destinato a spiegare rilevanti effetti nei confronti del soggetto istante, atteso che lo stesso, nel presente caso, non potrà procedere al reimpianto del vigneto di che trattasi in quanto dispone di un vigneto irregolare per cui, conseguentemente, non ha maturato il relativo diritto al reimpianto e tale mancata maturazione (comprensiva del presupposto di irregolarità del vigneto), si ribadisce, è stata disposta dall’Amministrazione regionale odierna resistente proprio con la “Comunicazione di esito negativo” di cui in epigrafe.

Del resto, il Collegio rileva che la circostanza che la comunicazione dell’intenzione di estirpazione da parte di un soggetto costituisce un procedimento amministrativo (che si conclude, evidentemente, con un provvedimento all’esito della relativa istruttoria) è confermata, altresì, da quanto statuito dalla predetta Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 746/2016, che a p. 28 disciplina proprio il “procedimento di aggiornamento delle superfici estirpate”, affermando che lo stesso “è diviso in due fasi: una fase di comunicazione dell’intenzione ad estirpare e una seconda fase di comunicazione dell’avvenuta estirpazione...” e che il termine della conclusione della prima fase è di 60 giorni ed alla stessa subentra poi, solo in caso di esito positivo della medesima, la seconda fase relativa alla materiale operazione di estirpazione mentre, nel caso di esito negativo della prima fase, come avvenuto nella presente vicenda, il procedimento si chiude con la comunicazione di esito negativo con cui, come detto sopra, l’Amministrazione regionale dà atto del fatto che il diritto al reimpianto non è sorto e, dunque, l’eventuale estirpazione produrrà solo un aggiornamento del relativo registro delle superfici estirpate.

Inoltre, la natura provvedimentale della sopra menzionata comunicazione di esito negativo risulta acclarata anche da plurime pronunce giurisprudenziali, fra cui quella del TAR Veneto secondo cui “una volta ricevute le notifiche di estirpazione, si procede ad una prima fase istruttoria, cui segue l’emissione, a favore del soggetto che ha comunicato l’intenzione di procedere all’estirpazione, del certificato che gli consente di godere, per le otto campagne successive, di un diritto di reimpianto, da usufruire direttamente o da cedere a terzi. Ciò rende evidente il legame esistente tra la comunicazione di estirpazione e la conseguente acquisizione del diritto al reimpianto, in quanto solo a fronte di un’estirpazione debitamente comunicata entro i termini previsti, può sorgere in capo al soggetto il diritto a reimpiantare, per le successive otto campagne, nuovi vigneti.” (TAR Venezia, sentenza n. 1356/2014).

Sulla natura provvedimentale dell’esito istruttorio negativo va ricordata, poi, anche la pronuncia del TAR Marche (sentenza n. 600/2018), che si è pronunciato sulla richiesta di annullamento di un provvedimento di nulla osta all’estirpazione, impugnato nella parte in cui non riconosceva alla società agricola ricorrente un diritto di reimpianto in tutta Italia ma solo nella Regione Marche, così riconoscendo che il provvedimento di nulla osta (ossia l’esito istruttorio nel caso di specie) con cui viene riconosciuto il diritto al reimpianto è - chiaramente - un provvedimento amministrativo impugnabile.

Infine, risulta del tutto pertinente su tale punto la sentenza di questo Tribunale, Sezione di Bologna, n. 12/2021 del 12 gennaio 2021, nel cui ambito la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto una posizione opposta rispetto alla natura provvedimentale dell’esito istruttorio negativo, rappresentando in tale sede che “Il punto 7 della DGR 746...istituisce il

*Registro delle superfici estirpate e ne disciplina la procedura di aggiornamento, per cui il produttore è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione di intenzione all'estirpo al Servizio regionale Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) almeno sessanta giorni prima della realizzazione dell'intervento; l'ufficio poi procede alle necessarie verifiche istruttorie, ed entro 60 giorni dai lavori il produttore deve comunicare l'avvenuta operazione di estirpo; - la registrazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione al reimpianto, e l'obbligo di comunicare l'intenzione di estirpazione prescinde dall'avvenuto inoltramento di una domanda di sostegno finanziario; - al punto 17 è previsto, per i procedimenti di cui si discorre, che il controllo in loco sia effettuato prima dell'intervento di estirpazione, così da verificare il vigneto e la sua consistenza;”.*

Preso atto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che la comunicazione della Regione Emilia-Romagna di esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 è un provvedimento amministrativo con cui è stata acclarata l'irregolarità del vigneto ed è stato - conseguentemente - negato il diritto al reimpianto, il Collegio può ora passare all'esame delle censure svolte avverso tale provvedimento col terzo motivo di ricorso.

5.1.1. - Con una prima censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto vi sarebbe *“contraddittorietà tra l'oggetto di tale provvedimento ed il suo contenuto: nel primo, infatti, si fa riferimento al procedimento n. 35116 PG/2017/484562 (il quale è stato avviato per domanda di reimpianto...) mentre nel secondo si fa riferimento al procedimento per estirpazione (di cui alla domanda n. 355115 e prot n. PG 2017/484569)”*.

5.1.2. - La censura è palesemente infondata.

Dalla semplice lettura del provvedimento, difatti, emerge con chiarezza che il riferimento al procedimento n. 35116 relativo alla domanda di reimpianto costituisce un mero rifiuto, atteso che chiaramente il provvedimento si riferisce all'altro procedimento n. 35515 relativo alla comunicazione di intenzione di estirpazione, come puntualmente indicato nel contenuto.

5.2.1. - Con una seconda censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che mancherebbe *“l'indicazione del responsabile del procedimento, delle facoltà e dei diritti di partecipazione, delle modalità con le quali ricorrere contro l'inerzia”*.

5.2.2. - La censura è infondata.

Il provvedimento nasce come risposta ad un'istanza di parte e, dunque, nessuna comunicazione di avvio del procedimento era dovuta mentre, per quanto concerne le altre mancanze rappresentate, le stesse sono irrilevanti ai fini della legittimità dello stesso (mancata indicazione del responsabile del procedimento) o non pertinenti allo stesso (facoltà e diritti di partecipazione e modalità con le quali ricorrere contro l'inerzia) in quanto trattasi di provvedimento finale conclusivo di un procedimento contro cui, dunque, è possibile azionare i normali rimedi giurisdizionali.

5.3.1. - Con una terza censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto, dovendosi intendere lo stesso come provvedimento definitivo, nello stesso non sarebbero indicati i termini per la presentazione del ricorso e l'Autorità cui ricorrere.

5.3.2. - La censura è palesemente inammissibile per difetto di interesse.

A tal riguardo, difatti, il Collegio rileva che la sopra evidenziata mancanza non ha impedito all'odierna ricorrente di proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio e, dunque, alcuna utilità riveste tale censura, atteso che il ricorso è stato poi proposto ed il giudizio instaurato.

5.4.1. - Con una quarta censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto, considerando lo stesso come provvedimento definitivo, mancherebbe il preavviso di diniego *ex art. 10-bis*.

5.4.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che, nel presente caso, si è in presenza di un provvedimento a contenuto vincolato e, per la disciplina normativa (art. 21-octies della legge n. 241/1990) applicabile *ratione temporis*, non vi era obbligo di emettere preavviso di diniego in presenza di un'istanza di parte (come, invece, è a far data dal 17 luglio 2020) in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello impugnato.

5.5.1. - Con la quinta (ed ultima) censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto il procedimento conseguente alla comunicazione di intenzione di estirpazione, la cui durata è prevista nel termine massimo di 60 giorni, si sarebbe concluso in data 29 agosto 2017 (data in cui sono scaduti i sopra menzionati 60 giorni decorrenti dalla presentazione della comunicazione, protocollata in data 30 giugno 2017) e, atteso che a tale data nessun provvedimento era stato adottato, sull'istanza/comunicazione di che trattasi sarebbe maturato il silenzio-assenso, a nulla rilevando la sospensione del procedimento disposta dalla Regione in data 30 agosto 2017 che *“deve ritenersi tardiva e, dunque, illegittima; tale è anche la comunicazione di esito istruttorio del 09.11.2017..., essendo intercorsa, oltre che il termine di 60 giorni dall'istanza, anche oltre l'eventuale termine di 60 giorni decorrente dalla sospensione”*.

5.5.2. - La censura è fondata.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che non vi è alcun dubbio circa la data di presentazione della comunicazione

dell'intenzione di procedere all'estirpazione del vigneto, pacificamente avvenuta in data 30 giugno 2017 come attestato dallo stesso provvedimento impugnato e dal processo verbale di accertamento e contestazione n. 1 del 30 ottobre 2017. Risulta, del pari, provato *per tabulas*, sempre sulla base di quanto affermato nel sopra menzionato processo verbale n. 1 del 30 ottobre 2017, che il procedimento conseguente alla comunicazione di intenzione di estirpazione è stato sospeso in data 30 agosto 2017 *"al fine di verificare l'effettiva consistenza delle superfici vitate irregolari e l'eventuale esistenza di procedimenti di regolarizzazione o autorizzazioni in deroga delle superfici suddette"*.

Tenuto conto del fatto che il procedimento, secondo la delibera n. 746/2016 della Regione Emilia-Romagna, ha la durata di giorni 60, al Collegio non resta che prendere atto della circostanza fattuale che, alla scadenza dei predetti 60 giorni, avvenuta in data 29 agosto 2017, alcun provvedimento era stato adottato dalla Regione e, dunque, sulla comunicazione di intenzione all'estirpo era maturato il silenzio-assenso e, da tale constatazione, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, *"ne deriva, quindi, l'illegittimità del provvedimento del 09.11.2017..., atteso che il procedimento si era già concluso."*

Tale conclusione risulta, altresì, documentalmente confermata dalla attestazione di esito pratica bocciata prodotta da parte ricorrente mediante stampa del prospetto informatico della domanda della medesima (doc. n. 13), atteso che da tale documento, che costituisce una stampa del prospetto regionale della domanda, si evince chiaramente che la data di conclusione del silenzio assenso sull'istanza n. 35115 era il 29 agosto 2017, data alla quale, come detto sopra, nessun provvedimento di sospensione era stato emesso.

6. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio può passare all'esame dei primi motivi aggiunti, depositati in data 29 gennaio 2018, con cui parte ricorrente ha formulato un'ulteriore motivo avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017, motivo che il Collegio ritiene opportuno scrutinare per esigenze di completezza di esame della questione, atteso che lo stesso è riferito al contenuto del provvedimento e non ai suoi profili formali (data di emissione).

6.1. - In particolare, parte ricorrente coi primi motivi aggiunti deduce l'illegittimità dell'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 in quanto, da una lettura approfondita della Deliberazione della Giunta Provinciale di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, si evincerebbe che la stessa *"ha dichiarato la non ammissibilità della domanda presentata dal Sig. Iler Amaini per l'impianto di vigneto nella misura di 1,00 Ha."* e, pertanto, *"ove non si ritenesse formato il silenzio assenso sull'intera istanza del 1995...occorre allora evidenziare che si è formato il silenzio assenso sulla medesima domanda limitatamente ai 3,40 Ha su cui la Provincia non si è espressa e sui quali nulla ha deliberato in senso negativo. Ne deriva che il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia ha ommesso di considerare anche – e soprattutto – questo importante rilievo e provvedimento amministrativo implicito, relativamente agli atti del novembre 2017"*.

6.2. - I primi motivi aggiunti sono infondati.

Al riguardo, il Collegio osserva che, sul punto, risulta condivisibile quanto affermato dalla Regione Emilia-Romagna secondo cui *"Non corrisponde al vero, infatti, che l'istanza sia stata rigettata in relazione esclusivamente ad 1,00 ha, come pretende di sostenere controparte. L'indicazione "vigneto ha 1.0" nella colonna "descrizione opere" della tabella C2 allegata alla deliberazione provinciale (quella in cui sono elencate le domande respinte in quanto non ammissibili) è frutto di un evidente refuso (la superficie viticola indicata nella domanda era di ha 4.40). Come si evince peraltro dallo stesso dispositivo, la domanda presentata dal sig. Iler è stata integralmente rigettata unitamente alle altre 14 elencate nella succitata tabella: << <<... di non approvare e non ammettere ai benefici n. 15 domande in quanto non ammissibili per mancanza di requisiti, domande il cui elenco, con le motivazioni di non ammissibilità, è riportato nell'allegato ELENCO C2 >>. E del resto si osserva non avrebbe avuto alcun senso procedere ad un rigetto parziale a fronte di una ravvisata "mancanza di requisiti" della domanda. Occorre rilevare, peraltro, che l'istanza del sig. Iler Amaini non risulta ricompresa, neppure in via parziale, tra quelle ritenute ammissibili (ed elencate nelle altre tabelle allegata alla suddetta delibera)."*

La sopra menzionata conclusione risulta, altresì, condivisa anche dal Tribunale di Reggio Emilia che pronunciandosi, come detto sopra, in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA, ha affermato, nella sentenza n. 923/2020, che *"Dall'esame della delibera provinciale non può che ritenersi, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, che l'indicazione "vigneto ha 1.0" nella colonna "DESCRIZIONE OPERE" di cui all'elenco C2 allegato costituisca un errore materiale. Innanzitutto la superficie viticola indicata nella domanda era pari a "ha 4.40" e come si evince dallo stesso dispositivo, la domanda presentata da Amaini Iler è stata integralmente rigettata (unitamente alle altre quattordici elencate nella succitata tabella) avendo la P.A. deliberato nel senso "di non approvare e non ammettere ai benefici n. 15 domande in quanto non ammissibili per mancanza di requisiti, domande il cui elenco, con le motivazioni di non ammissibilità, è riportato nell'allegato ELENCO C 2". Deve peraltro osservarsi che a fronte della ritenuta mancanza di requisiti della domanda, il rigetto parziale della stessa si porrebbe su di un piano del tutto illogico, evidenziandosi da ultimo che la domanda di Amaini Iler non risulta ricompresa, neppure in via parziale, tra quelle ritenute ammissibili ed elencate negli altri elenchi allegati alla suddetta delibera. Non può pertanto ritenersi che per parte dei terreni sia maturato il diritto all'impianto in virtù della formazione del silenzio assenso in riferimento alla suddetta istanza."*

Per tutto quanto sopra esposto, dunque, i primi motivi aggiunti sono infondati nel merito e vanno respinti.

7. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio ed i primi motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha impugnato l'esito istruttorio negativo del 9 novembre 2017 emesso dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia rispetto alla propria domanda recante "intenzione di estirpazione" del vigneto e la Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995, il Collegio può passare all'esame dei secondi motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA del 31 gennaio 2018 della Regione Emilia-Romagna, limitatamente alla parte in cui il predetto provvedimento ha ingiunto all'odierna ricorrente di estirpare i vigenti irregolari di che trattasi, ed ha, altresì, impugnato il diniego alla domanda di contributo presentata dall'odierna ricorrente per la Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, contenuto nella nota n. 150062 del 3 marzo 2018 del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia.

7.1.1. - Col primo motivo di ricorso dei secondi motivi aggiunti, parte ricorrente ha, come detto sopra, impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA, già oggetto di opposizione presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella parte in cui tale provvedimento ordinava all'odierna ricorrente l'estirpazione dei vigneti di che trattasi, sostenendo, in via preliminare, che per tale prescrizione sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo e, poi, che la stessa sia affetta da incompetenza rispetto al soggetto che l'ha emanata nonché che la stessa contenga un ordine di estirpazione che non può formare oggetto di tale provvedimento.

La difesa della Regione Emilia-Romagna ha eccepito, rispetto a tale impugnazione, il difetto di giurisdizione di questo G.A., affermando che la censura di incompetenza "avrebbe dovuto essere dedotta davanti al Tribunale di Reggio Emilia, fornito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs n. 150/2011, sull'impugnazione delle ordinanze ingiunzione di cui all'art. 22 della L. 689/1981." e ciò in quanto "L'ordine di estirpazione del vigneto abusivo è parte integrante del contenuto dispositivo dell'ordinanza: l'atto è unitario e qualunque censura avverso lo stesso deve trovare la propria sede in un'azione intrapresa davanti al Giudice ordinario competente. Ed infatti - si rileva - l'ordine di estirpazione è stato censurato unitamente al restante contenuto dispositivo dell'atto (e sia pure non sotto il profilo dell'incompetenza) nell'ambito del ricorso in opposizione intrapreso (e ormai definito con sentenza) davanti al Tribunale di Reggio Emilia.".

7.1.2. - L'eccezione è fondata.

Il Collegio osserva che l'atto impugnato ha chiaramente contenuto unitario e risulta, peraltro, impugnato presso il Tribunale di Reggio Emilia nell'intero contenuto, ivi compreso l'ordine di rimozione del vigneto, ed il predetto Tribunale Civile di Reggio Emilia si è già compiutamente espresso sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA con la sentenza n. 923/2020, senza che parte ricorrente abbia in tale sede formulato alcuna riserva in merito.

Ciò premesso, il Collegio rileva che risultano fondate le eccezioni di difetto di giurisdizione avanzate in merito dalle Amministrazioni resistenti e, pertanto, con riferimento all'impugnazione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.

7.2.1. - Col secondo motivo di ricorso dei secondi motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento n. 150062 del 3 marzo 2018, con cui è stata respinta la domanda di contributo presentata dall'odierna ricorrente con riferimento ai vigneti contestati.

Nella prospettazione di parte ricorrente, difatti, non sussisterebbe, *in primis*, la violazione delle regole procedurali regionali che impongono la preventiva proposizione delle domande di autorizzazione al reimpianto e della comunicazione di intenzione di estirpazione, atteso che tali domande/comunicazioni sono state presentate congiuntamente alla domanda di contributo e solo per un mero inconveniente dell'intermediario la domanda di contributo risulta presentata un giorno prima rispetto alle altre due domande/comunicazioni (29 giugno 2017 la domanda di contributo rispetto al 30 giugno 2017, data in cui risultano presentate la domanda di reimpianto e la comunicazione di intenzione di estirpazione).

Inoltre, secondo parte ricorrente, rispetto alla dedotta irregolarità del vigneto di che trattasi valgono le censure già esposte negli altri atti di ricorso.

7.2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che il provvedimento di diniego dei contributi di che trattasi si basa su due diversi ed autonomi motivi di reiezione della domanda, uno di carattere formale-procedurale relativo alla data di presentazione della predetta domanda rispetto a quelle relative ai procedimenti collegati ed uno di carattere sostanziale, consistente nel fatto che sussiste una "irregolarità delle superfici vitate come da verbale di accertamento n. 1 del 30/10/2017 del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia".

Da quanto sopra esposto con riferimento al ricorso introduttivo ed ai primi motivi aggiunti, risulta acclarato che il vigneto di che trattasi è irregolare, in quanto per esso parte ricorrente non ha mai ottenuto un titolo abilitativo, essendo accertato che sullo stesso non si è prodotto alcun silenzio assenso rispetto alla domanda presentata in data 30 giugno 1995 dall'allora società affittuaria dei terreni e che la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995 risulta essere provvedimento non più impugnabile per decorso del termine di impugnazione, e, dunque, il secondo motivo di reiezione della domanda di contributo sopra riportato, consistente nella irregolarità del vigneto, risulta corretto ed è idoneo, di per sé, a giustificare la legittimità del provvedimento di diniego di contributo impugnato.

8. - Per tutto quanto sopra esposto, dunque,

- il ricorso principale è parzialmente fondato e va accolto, disponendo l'annullamento del provvedimento recante

comunicazione di esito istruttorio negativo, prot. n. PG/2017/709714 del 9 novembre 2017 del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia della Regione Emilia-Romagna, limitatamente al terzo motivo di ricorso, nella parte in cui viene dedotta la formazione del silenzio assenso sulla comunicazione di intenzione di estirpazione presentata dall'odierna ricorrente in data 30 giugno 2017 mentre lo stesso ricorso principale va dichiarato irricevibile per tardività relativamente alla proposta impugnazione della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Reggio Emilia del 30 novembre 1995;

- i primi motivi aggiunti sono infondati nel merito e vanno respinti;

- i secondi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo relativamente all'impugnazione dell'Ordinanza-ingiunzione n. 5497/SA, sussistendo rispetto a tale provvedimento la giurisdizione del Giudice Ordinario, e sono infondati relativamente all'impugnazione del provvedimento n. 150062 del 3 marzo 2018 recante rigetto della domanda di contributo n. 5047898 presentata dalla società ricorrente.

9. - In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

*(Omissis)*

